



PROVINCIA DI BRINDISI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 1 DEL 12/01/2023

Ambiente ed Ecologia

OGGETTO: VRD 29.1 Srl– Verifica di Assoggettabilità a VIA per la realizzazione ed esercizio di un impianto agrivoltaico con moduli ubicati al suolo della potenza pari a 5.909,40 kWp nel Comune di Mesagne (BR) e relativo impianto di rete per la connessione nei Comuni di Mesagne (BR) e Brindisi (BR)

IL DIRIGENTE DELL'AREA 4 - AMBIENTE E MOBILITA'

Premesso che:

con note del 10/10/2022, in atti al prot. n. 31800 del 11/10/2022 e successivi, il proponente VRD 29.1 S.R.L (Via Luigi Galvani, n. 24 Milano vrd29.1@pecviridisenergia.com), ha presentato l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la realizzazione ed esercizio di un *“impianto agrivoltaico con moduli ubicati al suolo della potenza pari a 5.909,40 kWp nel Comune di Mesagne (BR) e relativo impianto di rete per la connessione nei Comuni di Mesagne (BR) e Brindisi (BR)”*;

a seguito della regolarizzazione dell'istanza con nota in atti al prot. n. 32548 del 17/10/2022, con nota prot. n. 27830 del 07/09/2022, questo Servizio ha dato avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, ha chiesto agli Enti di seguito riportati di esprimere il proprio parere motivato:

COMUNE DI MESAGNE

COMUNE DI BRINDISI

REGIONE PUGLIA: ASSETTO DEL TERRITORIO

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

ARPA PUGLIA – DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI BRINDISI

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA PUGLIA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI, LECCE E TARANTO

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI

REGIONE PUGLIA: SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE

REGIONE PUGLIA – SERVIZIO AGRICOLTURA – BARI

REGIONE PUGLIA – SERVIZIO RISORSE NATURALI – BARI
SNAM RETE GAS – DISTRETTO DI BRINDISI

sono pervenuti i pareri definitivi degli Enti interessati di seguito riportati:

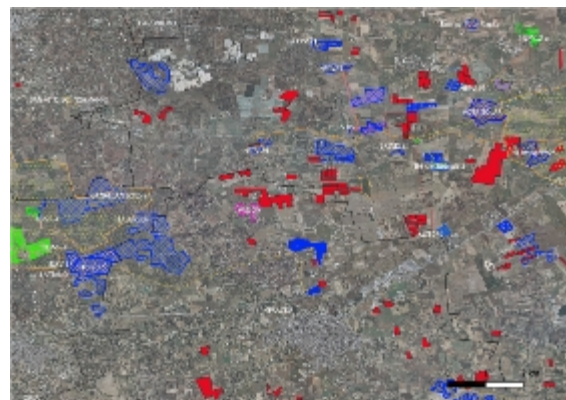
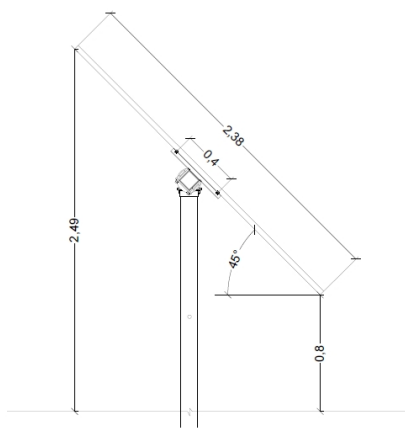
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – con nota prot. n. 29090/2022 del 27-10-2022 rilascia nulla osta alla realizzazione delle opere alle condizioni e prescrizioni ivi riportate;
- SNAM – con nota prot. n. 1278 del 07/11/2022 rappresenta che le opere in progetto in particolare per la posa del cavo elettrico risultano incompatibili per via della presenza di metanodotti;
- il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia con nota prot. n. 9484 del 11/11/2022 ritiene che il progetto in questione determini una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici e risulti in contrasto con gli Obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito “La campagna brindisina”
- il Comune di Brindisi con nota prot. n. 136918 del 23/12/2022 non rileva motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto in questione atteso che nel territorio del Comune di Brindisi ricadono soltanto le opere di connessione;
- ARPA con nota prot. n. 87399 del 28/12/2022, a seguito del riscontro da parte del proponente alle criticità evidenziate con precedente nota prot. n. 74637 del 02/11/2022, ritiene che permangono le criticità relative all'interferenza con il Canale Reale, al calcolo dell'Indice di Pressione Cumulativa, alla rispondenza dell'impianto agrivoltaico in questione alle Linee Guida del Ministero della Transizione Ecologica “*Linee guida in materia di impianti agrivoltaici*” sviluppate da CREA, ENEA, GSE e RSE e, infine, per l'interferenza dei pannelli fotovoltaici con le attività agricole;

dalla documentazione complessivamente prodotta si evince quanto segue:

- il progetto riguarda un impianto agrivoltaico con potenza di picco pari a 5.909,40 kWp, in un'area della superficie complessiva di circa ha 12.78.33, nel Comune di Mesagne (BR), in località “Capece”, mediante l'introduzione di 8.820 moduli fotovoltaici da 670 W ciascuno;
- l'impianto è composto da due lotti: Lotto A e B formati da stringhe fotovoltaiche del tipo “a inseguimento”, costituite ognuna da 30 moduli fotovoltaici; la struttura ha una distanza minima dal suolo di circa 80 cm e un'altezza massima variabile fino ad un massimo di ml 2,5;
- lungo il perimetro delle due aree di impianto (Lotto A e Lotto B) saranno infatti poste a dimora piante di ulivo di medio sviluppo poste a circa 3 m l'uno dall'altro, con altezza di circa 3 m, costituendo così una fascia lineare produttiva che fungerà anche da barriera visiva.

Considerato che:

il proponente ritiene di poter “coltivare” al di sotto dei pannelli fotovoltaici; questo Servizio, unitamente agli Enti interessati rileva non poche perplessità sulla fattibilità di tale previsione alla luce del fatto che la distanza dei pannelli dal terreno è pari a circa 80 cm come di seguito mostrato nella figura tratta dagli elaborati del medesimo proponente; tali perplessità persistono anche se si considera che di fatto il proponente intende effettuare il mero pascolo al di sotto dei pannelli.



il progetto agricolo si sostanzia nella piantumazione lungo il perimetro di filari di ulivo e nella creazione di prati-pascoli polifiti foraggeri su cui prevedere 1/2 tagli annuali intercalati dal pascolamento di ovini che si ruoterà all'interno della superficie in modo da consentire anche una gestione dello sviluppo del cotico e contenimento delle specie infestanti;

il progetto di impianto agrovoltaico presentato dalla Società risulta dettagliatamente sviluppato nelle parti e negli aspetti relativi alla produzione di energie elettrica con i moduli fotovoltaici; di contro l'attività agricola, di fatto evanescente, da svolgere non viene descritta in modo organico con specifici dettagli sulle diverse operazioni colturali necessarie per le colture da impiantare; a ciò si aggiunga che il proponente in questione non è attivo nel settore agricolo ma soltanto nel settore delle energie rinnovabili; dalla documentazione trasmessa si evince che il progetto in questione può essere considerato un impianto fotovoltaico al quale sono stati apportati minimi aggiustamenti per far sì che da un punto di vista formale possa essere definito quale impianto agrovoltaico.

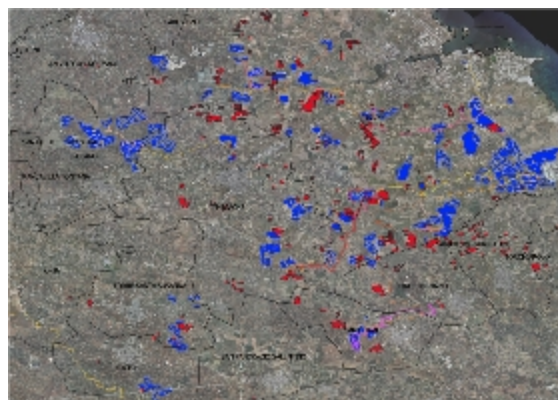
Rilevato che da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 100 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, incluso agrovoltaico, su suolo agricolo;
- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 2000 MW per un'estensione areale complessiva pari a circa 2700 ha;
- gli impianti già installati (in **rosso**) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (**blue**) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata;

Più nello specifico l'area d'interesse del progetto in questione (evidenziato in magenta) è interessata da numerose iniziative di realizzazione di impianti di produzione da fonte rinnovabile incluso agrovoltaici pertanto appaiono condivisibili le criticità evidenziate da ARPA e Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica in di impatti cumulativi.

Considerato altresì le osservazioni presentate dal proponente in riscontro ai pareri espressi dagli Enti interessati:

il progetto in questione è stato elaborato sì da consentire il passaggio delle macchine agricole in commercio tra le file dei pannelli;



dal
tema

il progetto è destinato ad essere realizzato in area agricola non è qualificabile come inidonea ad ospitare impianti F.E.R. ai sensi del D. M. 10.9.2010 e del R.R. 31.12.2010, n. 24, mentre è qualificata idonea alle medesime finalità dall'art. 21, comma 8, del D.Lgs. 8.11.2021, n. 199;

una piccola porzione del campo agrivoltaico, in particolare lo spigolo nord occidentale del Lotto A rientra nella fascia di tutela pari a 150 metri dal piede dell'argine del Canale Reale, tutelato ai sensi del R.D. 7/4/1904, Figura 2-1. Il progetto si è adeguato alla fascia di tutela, non prevedendo l'inserimento dei moduli fotovoltaici all'interno di essa, ma resta il reimpianto dell'area con specie arboree;

corre l'obbligo di richiamare le recenti sentenze n. 248/2022 e n. 586/2022 (a loro volta richiamate nelle sentenze di cui in premessa) con le quali il T.A.R. Puglia Lecce -Sez. I- ha affermato che gli impatti cumulativi devono essere valutati solo tra impianti di analoga tipologia e, di contro, non possono e non devono essere valutati allorché gli impianti esistenti siano classici impianti fotovoltaici a terra e l'impianto in esame sia un impianto agrivoltaico che, come già rilevato non costituisce una species di un più ampio genus, ma un nuovo genus;

Considerato che dalla documentazione prodotta dal proponente si desume che la realizzazione dell'intervento in questione necessita di una fase più approfondita di analisi degli impatti paesaggistici ed ambientali, come sommariamente di seguito riportati:

la vicinanza con il Canale Reale determina, elementi di criticità nella scelta localizzativa, comportando artificializzazione del contesto rurale, laddove invece il PPTR ne riconosce la dorsale ecologica ed ambientale della Rete Ecologica, tale da assumere il ruolo di invariante strutturale, quale principale rete di connessione ecologica all'interno della figura;

il PPTR persegue per il Canale Reale interventi di salvaguardia della continuità e integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici e la loro valorizzazione come corridoi ecologici multifunzionali per la fruizione dei beni naturali e culturali che si sviluppano lungo il suo percorso;

la progettazione del Lotto B non ha tenuto conto dell'ulteriore invariante territoriale della Campagna Brindisina, ossia del sistema agro-ambientale, costituito da vaste aree a seminativo prevalente, il mosaico di frutteti, oliveti e vigneti a sesto regolare, di impianto relativamente recente, intervallati da sporadici seminativi; l'alterazione e la compromissione della leggibilità del mosaico agro-ambientale è evidente;

il riconoscimento del paesaggio interessato come paesaggio rurale caratterizzante e dei suoi elementi costitutivi porta alla necessità di tutelarne l'integrità.

Visti:

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;

il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

la Legge Regionale 7 novembre 2022 n. 26, "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e

autorizzazioni ambientali", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08";

la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 26/2022;

il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;

l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

– il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 102 del 01/09/2022, con il quale sono state confermate al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4, Settori Ecologia-Ambiente-Mobilità.

Ritenuto, sulla base di quanto innanzi riportato di dover provvedere ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 11/01 e s.m.i. alla formulazione del relativo parere di compatibilità ambientale.

DISPONE

di **assoggettare a Valutazione d'Impatto Ambientale**, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il progetto per la realizzazione ed esercizio di un *impianto agrivoltaico con moduli ubicati al suolo della potenza pari a 5.909,40 kWp nel Comune di Mesagne (BR) e relativo impianto di rete per la connessione nei Comuni di Mesagne (BR) e Brindisi (BR)* presentato dal proponente VRD 29.1 S.R.L (Via Luigi Galvani, n. 24 Milano vr29.1@pecviridisenergia.com);

di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 21 della L.R. 11/2001 e s.m.i., copia del presente provvedimento al proponente e agli Enti interessati;

di pubblicare, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., il presente provvedimento per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. Puglia e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

*Dott. Pasquale EPIFANI

* Firmata digitalmente

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi digitali dell'Ente, ai sensi della normativa vigente

Il sottoscritto dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Il Responsabile del procedimento
D'Urso Oscar Fernando

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Pasquale Epifani